



**COMUNE DI BARLASSINA**  
**(Milano)**  
**SETTORE POLIZIA MUNICIPALE-COMMERCIO**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE PER UOMO E/O DONNA E DI ESTETICA**

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 19 del 29/4/1996

## **CAPO I**

### **Attività di barbiere e parrucchiere da uomo e/o da donna**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

Il presente capo disciplina l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e/o per donna, esercitata in forma individuale o in forma di società di persone o di cooperative, o in altra qualsiasi forma prevista dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, in apposito locale o presso l'abitazione del titolare, anche a titolo gratuito, in conformità con quanto stabilito con legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

#### **Art. 2**

##### **Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

Per esercitare una delle attività di cui all'art. 1 occorre l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco, sentito il parere della commissione prevista dall'art. 6 del presente regolamento e previa autorizzazione sanitaria circa l'igiene dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari e degli agenti della Forza Pubblica, della Polizia Municipale o di quelli preposti al controllo sanitario. Coloro che esercitano l'attività presso il domicilio del cliente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti Enti ed Uffici:

- la Commissione provinciale per l'artigianato,
- la Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato,
- la sede provinciale dell'INAIL,
- l'Ufficio Tributi del Comune,
- il Servizio Igiene Pubblica della competente Azienda USSL,
- l'Ufficio Tecnico del Comune per la verifica relativa alla destinazione d'uso dei locali,
- il Servizio di Polizia Municipale per i controlli di rito e la determinazione dell'orario di esercizio.

#### **Art. 3**

##### **Presentazione della domanda**

La richiesta di autorizzazione va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere:

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale. Per le imprese societarie la domanda è firmata dal rappresentante legale o dalla persona cui è affidata la direzione dell'impresa,
2. precisa ubicazione del locale d'esercizio;
3. l'indicazione se l'attività viene esercitata presso l'abitazione del titolare.

Alla domanda va allegato:

1. certificato della Commissione provinciale per l'artigianato attestante la qualifica professionale;
2. certificato dell'Autorità Sanitaria che attesti l'idoneità igienica dei locali;
3. planimetria scala 1 : 100 dei locali;
4. certificato di agibilità dei locali.

E' fatto obbligo, a corredo della pratica, di presentare, non appena ottenuta, la certificazione di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

#### **Art. 4** **Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione**

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata:

1. al compimento della maggiore età del richiedente;
2. all'accertamento della qualificazione professionale;
3. alla regolare costituzione della società, se di società si tratta;
4. all'accertamento dei requisiti tecnici anche di stabilità se i locali non sono situati al piano terreno, risultante da attestazione di un tecnico qualificato iscritto all'Albo professionale;
5. all'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili occorrenti per lo svolgimento dell'attività, da parte dell'Autorità Sanitaria competente;
6. all'accertamento del rispetto delle prescritte distanze minime dagli esercizi esistenti, su attestazione del Servizio di Polizia Municipale.

#### **Art. 5** **Ubicazione degli esercizi - Distanze**

La distanza minima fra l'esercizio per cui è richiesta l'autorizzazione ed il più vicino già autorizzato è stabilita in m. 200 misurata per il corso più breve. A tale norma devono sottostare anche gli esercenti l'attività di parrucchiere per uomo o per donna in essere che, nei medesimi locali, intendono esercitare la duplice attività.

Gli esercizi e le attività di che trattasi dovranno essere ubicati a piano terra, con accesso diretto dalla via e non comunicare con abitazioni ed altre attività. In caso eccezionale, con riguardo a quelli già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere posti in piani superiori, purché sia assicurato l'accesso agli organi di vigilanza.

Gli esercizi possono essere autorizzati presso l'abitazione dell'esercente qualora lo stesso consenta i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione e si uniformi ai requisiti contemplati dal successivo art. 12.

#### **Art. 6** **Commissione consultiva comunale**

E' istituita nel Comune una Commissione consultiva composta da:

1. Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. tre rappresentanti della categoria artigianale;

3. tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
4. un sanitario designato dal Servizio Igiene pubblica ed ambientale della competente Azienda USL;
5. il comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
6. un rappresentante della Commissione provinciale per l'artigianato.

La Commissione è nominata dal competente organo comunale sulla base delle norme statutarie vigenti e dura in carica 4 anni.

Spetta alla Commissione esprimere i pareri sulle nuove domande di esercizio e comunque di presentare proposte di modifiche al regolamento e fornire direttive interessanti la categoria. I pareri e le proposte della Commissione non sono vincolanti.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri, convocati per iscritto 8 gg. prima della riunione stessa. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della Commissione il Comandante della polizia municipale o un suo delegato.

In caso di dimissione, perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno o più rappresentanti si procede alla sostituzione. La designazione del nuovo rappresentante spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

In caso di mancata designazione da parte degli enti ed associazioni interessate a effettuarsi entro 30 gg. dalla richiesta del Comune, con lettera raccomandata, la nomina sarà effettuata autonomamente dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 7**

##### **Compiti della Commissione consultiva comunale**

La Commissione consultiva comunale esprime parere obbligatorio ma non vincolanti nei seguenti casi:

1. domande di nuove autorizzazioni;
2. domande di trasferimento dei laboratori esistenti;
3. domanda di modifica o di aggiunta di nuova tipologia in laboratorio preesistente;
4. sospensione dell'attività per più di sei mesi nell'arco dell'anno solare;
5. revoca dell'autorizzazione nei casi previsti dai successivi articoli;
6. domande di subingresso in attività preesistente, qualora vengano richieste modificazioni all'autorizzazione del dante causa;
7. modifiche o revisioni al presente Regolamento.

Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo del Comune, nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta, si considererà valida la data di presentazione del documento che successivamente la completerà.

#### **Art. 8**

##### **Trasferimento di esercizio**

Le ditte che intendono trasferire il loro esercizio da una ad altra località del territorio comunale dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere una nuova autorizzazione comunale che potrà essere rilasciata in base al parere favorevole della Commissione di cui al precedente art. 6 e previo accertamento delle distanze minime di cui all'art. 5.

#### **Art. 9** **Subingresso**

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente capo, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a condizione che il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 3.

#### **Art. 10** **Domanda di autorizzazione, trasferimento o subingresso**

La domanda in carta legale sarà indirizzata al sindaco e conterrà oltre ai dati di cui all'art. 3, in quanto non siano già agli atti del Comune, l'indicazione precisa dell'ubicazione dei nuovi locali con le relative attestazioni sanitarie e tecniche.

Per il subingresso a ditta esistente, circostanza che dovrà essere chiaramente indicata nella domanda, il subentrante ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso dell'abilitazione professionale.

Egli deve, entro 90 giorni dalla data dell'atto di trasferimento, richiedere il rilascio della nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato compri, entro un anno dalla data predetta il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, il Sindaco potrà prorogare tale termine fino a cinque anni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore.

Le domande di variazione di titolarità redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 3 all'atto della presentazione devono essere corredate oltre che dai documenti indicati nel citato articolo:

- nel subingresso per atto tra vivi da copia del contratto registrato di cessione di azienda;
- nel subingresso per causa di morte da copia della denuncia di successione con la prova della avvenuta presentazione e da una dichiarazione sostituita dell'atto di notorietà dalla quale risulti che non sussistono elementi ostativi a che il richiedente acquisti la titolarità dell'impresa.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e quindi proseguire nell'attività, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

**Art. 11**  
**Diniego dell'autorizzazione - Ricorso**

Il rifiuto di rilascio dell'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuta l'autorizzazione, è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica del diniego.

**Art. 12**  
**Requisiti igienico-sanitari dei locali**

I locali destinati all'esercizio dell'attività di che trattasi debbono avere i requisiti di superficie minima e di altezza prescritti dal Regolamento di igiene in relazione alla destinazione d'uso dei locali stessi, essere ben illuminati e arieggiati; quando manchi una apertura di riscontro l'aerazione del locale deve essere assicurata mediante applicazione di un dispositivo meccanico di estrazione dell'aria.

Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi di maiolica o materiale similare (uno per ogni posto lavoro) ed essere muniti di acqua corrente calda, fredda e potabile, per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature.

Tali lavandini devono essere provvisti di adeguato sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

In nessun caso le acque di scarico potranno essere riversate sul suolo pubblico.

Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori, i pavimenti e le pareti fino all'altezza di m. 2 dovranno essere rivestiti in materiale impermeabile e lavabile.

Ogni nuovo esercizio deve essere dotato di bagno con antibagno accessibile ai portatori di handicap e pareti lavabili ed impermeabili sino a m. 2 di altezza distinto, nel caso di esercizio di parrucchiere per uomo e per donna, per ognuno dei due sessi e dotati di ingressi separati. Nell'antibagno deve essere sistemato un lavandino con acqua potabile, corrente, provvisto di distributore automatico ad uso individuale.

E' ammessa la ventilazione artificiale sia del bagno che dell'antibagno alle condizioni previste dalle vigenti norme di igiene.

**Art. 13**  
**Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi**

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente capo devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata, e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché di una cassetta, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e di biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata per ogni servizio, di rasoi, forbici, pennelli ed

accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero dei lavoratori, nonché di una cassetta di pronto soccorso.

#### **Art. 14** **Conduzione igienica dell'attività**

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

1. l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti od approvati dal competente servizio dell'Azienda USSL;
2. gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere sempre immersi in soluzione disinfettante ovvero sterilizzati con apparecchiatura riconosciuta idonea allo scopo dall'Azienda USSL, durante l'uso essi devono essere ripuliti con carta sterile sulla quale sia stata cosparsa sostanza disinfettante in polvere;
3. nelle attività di manicure e pedicure, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
4. dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con idonei preparati disinfettanti;
5. per cospargere talco si deve fare esclusivamente uso di polverizzatori; è proibito l'uso di piumini e dei preparati essiccatori (allume, ecc.);
6. le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio;
7. tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati;
8. tinture fissative ed altri preparati impegnati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere per le tinture ai requisiti del DM 18 giugno 1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
9. coloro che intendono esercitare il servizio a domicilio del cliente dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopradescritte;
10. i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere seguiti da rapide ed abbondanti areazioni dell'ambiente;
11. durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
12. l'esercente è tenuto a segnalare al competente servizio dell'Azienda USSL casi di focolai anche sospetti, di malattie infettive delle quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

#### **Art. 15** **Uso dei guanti per trattamenti speciali**

E' fatto obbligo dell'uso dei guanti al personale che adopera cosmetici o altro materiale velenoso, di cui all'art. 7 del R.D. 30 ottobre 1924, n. 1938 e che, per il sistema di "permanente a freddo", maneggi preparati a base di acido tioglicolico e di tioglicolati. Il contenuto di acido tioglicolico dei prodotti in questione non deve in ogni caso superare il 6 per cento.

## **Art. 16 Tariffe**

L'Amministrazione comunale d'intesa con gli operatori del settore e sentita la Commissione di cui all'art. 6, fissa annualmente le tariffe massime praticabili per prestazioni standard, tariffe che potranno subire variazioni in rialzo in rapporto al valore commerciale dei prodotti usati. Tali tariffe debbono essere esposte al pubblico in modo facilmente visibile.

## **Art. 17 Orario**

L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 6, fissa la fascia oraria giornaliera entro la quale può essere esercitata l'attività, l'esercente sceglie il proprio orario all'interno di tale fascia, quindi lo comunica al Sindaco e una volta comunicato diventa per lui obbligatorio a pena della sanzioni previste dal successivo art. 18.

## **Art. 18 Sanzioni**

Per le violazioni al presente capo che non trovino sanzioni in specifiche norme statali o regionali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni al 1° comma dell'art. 2;
2. da L. 100.000 a L. 1.000.000 per le violazioni all'art. 9;
3. da L. 50.000 a L. 500.000 per le violazioni agli artt. 14, 15, 16 e 17;
4. da L. 30.000 a L. 300.000 per le altre violazioni.

Per le violazioni contemplate dai precedenti punti 1 e 2 viene sempre disposta la sospensione dell'attività fino al conseguimento della prescritta autorizzazione, per reiterate violazioni ai punti 3 e 4 potrà essere disposta, sentita la Commissione consuntiva di cui all'art. 6, la sospensione dell'attività fino ad un massimo di giorni 15.

Per le applicazioni della sanzioni amministrative di cui sopra si osservano le norme stabilite dal Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 19 Entrata in vigore**

Il presente Capo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione del Regolamento del quale fa parte.

## **CAPO II**

### **Attività di estetica**

#### **Art. 20**

##### **Oggetto**

Il presente Capo disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di estetica, ovunque esercitata, anche a titolo gratuito, sia da imprese individuali che da società di persone o di capitale, secondo quanto stabilito dalla L.R. 15 settembre 1989, n. 48 e dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché, ove applicabili e compatibili, dalle norme di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'attività di estetica comprende tutte le prescrizioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla legge n. 1/90 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713.

Tale attività deve sottostare alle citate norme anche se esercitata in palestre, clubs, circoli privati, case di cura o di riposo, ospedali, imprese ricettive, istituti di estetica medica, profumerie, ambulatori medici e qualsiasi altro luogo anche a titolo di prestazione gratuita per promozione di qualsiasi prodotto.

Non sono soggette al presente Capo le attività nelle quali si compiono atti cruenti o curativi, proprie delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie previste dal Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 21**

##### **Autorizzazione amministrativa all'esercizio**

Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di estetica deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione comunale prevista dal successivo art. 24.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività di estetica, in forma ambulante, salvo che la stessa sia esercitata a favore di persone impegnate in attività inerenti la moda e lo spettacolo o di persone malate, immobilizzate o portatori di handicap, ovunque esse residenti, da titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese regolarmente autorizzate in sede fissa.

**Art. 22**  
**Contenuti dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere o parrucchiere, nella stessa sede, accertato il rispetto delle distanze minime di cui al successivo art. 41, purché per ogni specifica attività il titolare sia in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esista un socio lavorante o un dipendente provvisto delle relative qualificazioni professionali.

I locali adibiti all'attività di estetica devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere o parrucchiere. E' ammessa la comunicazione fra gli stessi.

**Art. 23**  
**Requisiti**

L'autorizzazione viene concessa previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

1. idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature;
2. qualificazione professionale del titolare o della maggioranza dei soci lavoratori o del direttore dell'azienda, conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1990, n. 1 e dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1989, n.48.

I soci e i dipendenti di ambedue le tipologie societarie di cui al precedente punto 1 che esercitano professionalmente l'attività di estetica devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale.

Nel caso di società non artigiane deve essere indicata la persona che assume la direzione dell'azienda. Il direttore dovrà essere in possesso della qualificazione professionale relativa all'autorizzazione richiesta.

**Art. 24**  
**Commissione consultiva comunale**

E' istituita nel Comune una Commissione consultiva chiamata ad esprimere pareri in materia di attività di estetica. I suoi membri sono gli stessi della Commissione di cui all'art. 6 del presente Regolamento, con la sostituzione dei tre rappresentanti per la categoria artigianale con corrispondenti rappresentanti del settore degli estetisti.

Per i compiti ed il funzionamento della Commissione valgono le stesse disposizioni emanate per la Commissione di cui all'art. 6.

Nel caso di espressione di parere consultivo su argomenti riguardanti modificazioni od integrazioni al presente Regolamento la Commissione di cui all'art. 6 si riunisce congiuntamente a quella prevista dal presente articolo.

**Art. 25**  
**Diniego dell'autorizzazione -Ricorso**

Il provvedimento del Sindaco di diniego dell'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Contro i provvedimenti del Sindaco di diniego o di revoca dell'autorizzazione è ammesso ricorso secondo le disposizioni delle leggi vigenti, al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla loro notificazione.

**Art. 26**  
**Domanda di autorizzazione**

La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetica va presentata su carta legale al Sindaco e deve contenere:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
2. denominazione della ditta che intende esercitare l'attività;
3. precisa ubicazione del locale o dei locali ove esercitare l'attività;
4. data in cui si presume di iniziare l'attività.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali in scale 1/100 dove si intende esercitare l'attività;
- certificazione della qualificazione professionale del richiedente o della maggioranza dei Soci e del Direttore;
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto della società depositato alla cancelleria del tribunale o dell'atto costitutivo di s.d.f. depositato all'Ufficio del Registro;
- autorizzazione sanitaria dei locali;
- certificato di agibilità dei locali.

Nel caso di società artigiana ai sensi della legge 08-08-1985, n. 445 deve essere indicato il socio o i soci in possesso della "qualificazione professionale" relativa all'autorizzazione richiesta.

**Art. 27**  
**Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione di cui l'art. 21 è rilasciato con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 24 entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

La determinazione del Sindaco deve essere notificata all'interessato.

L'autorizzazione per l'attività di estetica deve essere corredata da un atto notoriosostitutivo in cui si dichiarerà che le apparecchiature utilizzate sono conformi alla legge 1/90.

L'autorizzazione dovrà essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della Forza Pubblica, della Polizia Municipale o di quelli preposti al controllo sanitario:

Coloro che esercitano l'attività di cui al comma 2° dell'art. 20 del presente Capo, presso sede designata dal committente devono recare con sé l'autorizzazione o copia di essa ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco provvede ad informare i seguenti Enti ed Uffici:

- la Commissione provinciale per l'artigianato;
- la Camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato;

- la sede provinciale dell'INAIL;
- l'Ufficio Tributi del Comune;
- il Servizio n. 1 dell'Azienda USSL;
- l'Ufficio Tecnico del Comune per la verifica relativa alla destinazione d'uso;
- il Servizio di Polizia Municipale per i controlli di rito e la determinazione dell'orario di esercizio.

**Art. 28**  
**Prosecuzione dell'attività**

Entro 120 giorni dall'inizio di attività dovrà essere prodotto il certificato di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane ovvero al Registro delle ditte, per le imprese non artigiane.

**Art. 29**  
**Modifiche dei locali d'esercizio**

Ogni modifica dei locali rispetto a quanti autorizzato inizialmente, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, previo parere favorevole del Servizio n. 1 dell'Azienda USSL e sentita la Commissione consultiva.

**Art. 30**  
**Subingresso**

Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di cui al presente capo, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso del certificato comprovante la qualificazione professionale di cui al precedente art. 23.

Il subentrante ha facoltà di continuare l'attività del dante causa, purché, all'atto del trasferimento dell'esercizio, sia in possesso del predetto certificato.

Egli deve, entro 90 giorni dalla data dell'atto di trasferimento, richiedere il rilascio della nuova autorizzazione.

L'autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata quando l'interessato compri, entro un anno dalla data predetta il conseguimento della qualificazione professionale.

Su richiesta dell'interessato, il Sindaco potrà prorogare tale termine fino a cinque anni qualora il ritardo non risulti imputabile all'interessato, ovvero quando il richiedente dimostri di frequentare uno degli appositi corsi di qualificazione professionale previsti dalla legge.

Qualora il subentrante non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo decade dal diritto di ottenere il trasferimento dell'autorizzazione a proprio favore.

Le domande di variazione di titolarità redatte ai sensi del 1° comma del precedente art. 26 all'atto della presentazione devono essere corredate oltre che dai documenti di cui al 2° comma del citato art. 26 dai seguenti:

1. nel caso di subingresso per atto tra vivi di una copia del contratto registrato di cessione dell'azienda;
2. nel caso di subingresso per causa di morte di una copia della denuncia di successione con la prova della avvenuta presentazione e di una dichiarazione sostituita dell'atto di notorietà dalla quale risulti che non sussistono elementi ostativi a che il richiedente acquisti la titolarità dell'impresa.

In caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e quindi proseguire nell'attività, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minorenni emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

#### **Art. 31** **Trasferimento della sede**

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività in altra località del territorio comunale, dovranno presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente capo.

In caso di comprovata necessità il Sindaco, sentita la Commissione consultiva, può autorizzare il trasferimento dell'attività anche in deroga alle norme sulle distanze.

#### **Art. 32** **Requisiti igienico-sanitari**

I requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinati allo svolgimento dell'attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione sono disciplinate dalle disposizioni vigenti, non che da quelle del presente capo.

#### **Art. 33** **Requisiti dei locali**

I locali destinati all'esercizio dell'attività di estetica debbono avere la superficie minima e l'altezza conforme a quanto stabilito dal Regolamento di igiene in relazione alla destinazione d'uso dei locali .

Valgono, in quanto compatibili, i requisiti previsti dall'articolo 12 del presente Regolamento.

#### **Art. 34** **Ubicazione degli esercizi**

Gli esercizi devono aprirsi sulla pubblica via o, se ubicati a piani superiori di un edificio devono aprirsi su l pianerottolo delle scale.

L'attività di cui all'art. 20 può essere svolta presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione sia isolata mediante porta chiudibile a chiave e che il laboratorio disponga di servizio igienico proprio, di una idonea sala di attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni vigenti.

#### **Art. 35**

##### **Arredamento attrezzature e dotazione degli esercizi**

Tutti gli esercizi relativi all'attività prevista dal presente capo devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per contenere quella pulita, non che di una cassetta, per la raccolta giornaliera delle immondizie.

Il mobilio e l'arredamento devono essere semplici e tali da consentire una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per essere ricambiata ad ogni servizio, non che di una cassetta di pronto soccorso.

#### **Art. 36**

##### **Conduzione igienica dell'attività**

Ai titolari dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

1. l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con i mezzi suggeriti ed approvati dal competente Servizio dell'Azienda USSL;
2. gli attrezzi taglienti devono essere sempre tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso devono essere sempre immersi in soluzione disinfettante riconosciuta idonea allo scopo dall'Azienda USSL;
3. la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone ed accuratamente disinfettata;
4. tutti gli attrezzi in genere occorrenti per l'attività devono essere tenuti sempre con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richiede, disinfettati; la disinfezione degli utensili e degli oggetti che vengano a diretto contatto con le parti cutanee può anche eseguirsi a mezzo calore;
5. i procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose e nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti areazioni dell'ambiente;
6. durante le applicazioni o uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
7. segnalare al competente servizio dell'Azienda USSL casi o focolai anche sospetti, di malattie infettive della quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività e di eventuali danni derivanti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

#### **Art. 37**

##### **Orario**

L'Amministrazione comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 24, fissa la fascia oraria giornaliera entro la quale può essere esercitata l'attività, l'esercente sceglie il proprio orario all'interno di tale fascia, quindi lo comunica al Sindaco e una volta comunicato diventa per lui obbligatorio a pena della sanzioni previste dal successivo art. 40.

**Art. 38**  
**Tariffe**

Il titolare dell'esercizio dovrà esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela, in prossimità della cassa dell'esercizio stesso.

**Art. 39**  
**Distanze fra esercizi**

L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio viene rilasciata, tenuto conto della "distanza minima" fra esercizi di estetici di m. 200.

Per le autorizzazioni all'esercizio di attività plurime le distanze devono essere riferite per ogni singola attività oggetto di autorizzazione.

La misurazione delle distanze tra esercizi dovrà essere effettuata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del presente Regolamento.

**Art. 40**  
**Sanzioni**

Per le violazioni al presente capo che non trovino sanzioni in specifiche norme statali o regionali, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

1. da L. 500.000 a L. 3.000.000 per le violazioni al 1° comma dell'art. 21
2. da L. 100.000 a L. 1:000.000 per le violazioni all'artt. 30 e 31
3. da L. 50.000 a L. 500.000 per le violazioni agli artt. 36, 37 e 38;
4. da L. 30.000 a L. 300.000 per le altre violazioni.

Per le violazioni contemplate dai precedenti punti 1 e 2 viene sempre disposta la sospensione dell'attività fino al conseguimento della prescritta autorizzazione, per reiterate violazioni ai punti 3 e 4 potrà essere disposta, sentita la Commissione consuntiva di cui all'art. 24, la sospensione dell'attività fino ad un massimo di giorni 15.

Per le applicazioni della sanzioni amministrative di cui sopra si osservano le norme stabilite dal Capo I, Sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 41**  
**Entrata in vigore**

Il presente Capo entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo di ripubblicazione del Regolamento del quale fa parte.

# INDICE GENERALE

## CAPO I      Attività di barbiere e parrucchiere da uomo e/o da donna

rt.	1	Oggetto	pag.	2
"	2	Autorizzazione amministrativa all'esercizio	"	2
"	3	Presentazione della domanda	"	2
"	4	Accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione	"	3
"	5	Ubicazione degli esercizi - distanze	"	3
"	6	Commissione consultiva comunale	"	3
"	7	Compiti della Commissione consultiva comunale	"	4
"	8	Trasferimento di esercizio	"	4
"	9	Subingresso	"	4
"	10	Domanda di autorizzazione, trasferimento o subingresso	"	5
"	11	Diniego dell'autorizzazione - ricorso	"	5
"	12	Requisiti igienico sanitari dei locali	"	5
"	13	Arredamento, attrezzature e dotazioni degli esercizi	"	6
"	14	Conduzione igienica dell'attività	"	6
"	15	Uso dei guanti per trattamenti speciali	"	7
"	16	Tariffe	"	7
"	17	Orario	"	7
"	18	Sanzioni	"	7
"	19	Entrata in vigore	"	8

## CAPO II      Attività di estetica

Art.	20	Oggetto	pag.	
"	21	Autorizzazione amministrativa all'esercizio	"	9
"	22	Contenuti dell'autorizzazione	"	9
"	23	Requisiti	"	10
"	24	Commissione consultiva comunale	"	10
"	25	Diniego dell'autorizzazione - ricorso	"	
"	26	Domanda di autorizzazione	"	11
"	27	Rilascio di autorizzazione	"	11
"	28	Proseguimento dell'attività	"	11
"	29	Modifiche dei locali d'esercizio	"	12
"	30	Subingressi	"	12
"	31	Trasferimento della sede	"	12
"	32	Requisiti igienico sanitari	"	12
"	33	Requisiti dei locali	"	13
"	34	Ubicazione degli esercizi	"	13
"	35	Arredamento, attrezzature e dotazione degli esercizi	"	13
"	36	Conduzione igienica dell'attività	"	14
"	37	Orario	"	14
"	38	Tariffe	"	14
"	39	Distanza fra esercizi	"	15
"	40	Sanzioni	"	15
"	41	Entrata in vigore	"	15